



**Proposta di Legge
COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA DAGLI EX MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E
GENERALE**

Art. 1

1. Agli ex membri del Consiglio Grande e Generale, al compimento del **sessantacinquesimo** sessantesimo anno di età, verrà corrisposto, su espressa richiesta dell'interessato, un compenso mensile così definito:

€140,00 L. 300.000= per chi è stato Consigliere per una legislatura;

€185,00 L. 400.000= per chi è stato Consigliere per due legislature **o più legislature**;

~~L. 500.000 per chi è stato Consigliere per tre o più legislature.~~

2. L'ammontare del compenso è rivalutata annualmente sulla base della variazione del costo della vita risultante dall'apposito decreto reggenziale.

3. Il compenso di cui al comma 1 potrà venire erogato solamente se chi ne faccia richiesta sia già collocato in pensione.

4. Non ha diritto al percepimento del compenso di cui al comma 1 chi percepisca un reddito da pensione superiore al salario medio territoriale di cui all'art. 54 della Legge 15/1983.

5. Il vitalizio non viene maturato durante i periodi in cui il membro del Consiglio Grande e Generale sceglie la "professione consiliare in via esclusiva".

Art. 2

1. Ai fini della presente legge non vengono considerate le legislature che abbiano avuto una durata inferiore a tre anni.

2. L'ex membro del Consiglio Grande e Generale che subisca restrizioni della libertà e/o condanne, anche non definitive, per reati quali bancarotta fraudolenta, reati finanziari in genere o truffe ai danni dello stato o che arrechino danni al pubblico, non ha diritto al compenso di cui alla presente Legge e, nel caso in cui ne abbia già beneficiato, è tenuto alla sua restituzione integrale comprensiva degli interessi intersorsi.

3. Non hanno altresì diritto a tale compenso gli ex membri del Consiglio Grande e Generale che, pur raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, continuino a far parte del Consiglio Grande e Generale. In tal caso, il compenso verrà congelato per tutta la durata della permanenza in Consiglio Grande e Generale senza possibilità di recupero.

Art. 3

1. La richiesta, di cui al primo comma dell'articolo 1 va presentata su apposito modulo all'Ufficio Segreteria Istituzionale e dovrà indicare, oltre alle generalità del richiedente, il periodo in cui questo è stato membro del Consiglio Grande e Generale. Alla richiesta va altresì allegato il certificato di nascita.

Art. 4

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge saranno imputati sul Cap. 1-1- 1290 del Bilancio dello Stato relativo a "Gettoni di presenza e indennità Commissioni Consiliari e Congressuali".

Art. 5



1. Il compenso di cui alla presente legge verrà erogato dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta di cui al superiore articolo 3.

Art. 6

1. Viene abrogata la Legge 20 marzo 1997 n.38 e tutti i successivi aggiornamenti.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.